



UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA

Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA NR. 7 DEL 02/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL DELTA" PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

L'anno duemilavantitre, il giorno due, del mese di Gennaio, alle ore 10:30 nella sede legale dell'Unione presso la residenza del Comune di Codigoro, si è riunito il Consiglio dell'Unione dei Comuni delle Terre del Delta, convocato con apposito atto.

Sono presenti:

Zanardi Alice	Presidente	P
Bugnoli Maria	Consigliere	P
Padovani Gianni Michele	Consigliere	P
Fabbri Francesco	Consigliere	P
Turolla Thomas	Consigliere	P
Farinella Francesca	Consigliere	P
Gabbari Dario	Consigliere	P
Silvestri Arianna	Consigliere	P
Ragazzi Carlo	Consigliere	A

Presenti 8

Assenti 1

Il Consiglio è presieduto dal Presidente Gianni Michele Padovani il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta, designando scrutatori i seguenti tre Consiglieri:

- 1) Fabbri Francesco 2) Farinella Francesca 3) Gabbari Dario

Al Consiglio dell'Unione partecipa, il SEGRETARIO Montemurro Francesco che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Gianni Michele Padovani introduce ed illustra l'argomento in Oggetto.

Al termine della presentazione il Presidente cede la parola al Consiglio. Non viene svolto alcun intervento.

Il file audio della registrazione è conservato presso gli Uffici di Segreteria dell'Unione;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera c) del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 del citato Testo Unico, che prevede la possibilità, per due o più Comuni di norma contermini, di costituire una Unione al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza;

Richiamata la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21, avente a oggetto "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza";

Considerato che allo stato attuale l'Unione di Comuni rappresenta lo strumento opportuno per il perseguimento delle seguenti finalità:

- esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei comuni aderenti,
- promuovere lo sviluppo delle comunità locali e valorizzare i territori che costituiscono l'Unione, curandone gli interessi, anche tramite l'accesso a finanziamenti e misure incentivanti;
- promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni, da realizzarsi mediante il trasferimento di funzioni e servizi comunali.

Dato atto che:

- i Comuni di Codigoro, Goro e Mesola, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Terre del Delta";
- con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- lo Statuto dell'Unione "Terre del Delta" è entrato in vigore il 25/11/2022;
- l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti;

- il richiamato statuto dell'Unione "Terre del Delta" all'art 5 – Funzioni dell'Unione - individua la Polizia Locale tra le funzioni da conferire all'Unione all'atto della sua costituzione da parte dei comuni aderenti;

Considerato che la gestione associata della Polizia locale rappresenta un ambito particolarmente strategico sul quale investire in forma associata per garantire:

- politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento, anche con riguardo alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa;
- presenza costante su tutto il territorio delle forze del Corpo per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- uniformità dei comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
- coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione;
- controlli in materia di mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti, di concerto con le forze di polizia di;
- tutela del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- tutela della qualità della convivenza urbana e rurale, comprensiva dell'attività di polizia edilizia;
- tutela della vivibilità e della sicurezza urbana, comprensiva dell'attività di polizia giudiziaria;
- supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai regolamenti comuni dei singoli enti convenzionati;
- soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile anche in collaborazione con i volontari della Protezione Civile;
- incentivazione dell'utilizzo del Volontariato in altri ambiti di intervento;
- controlli di polizia tributaria;

Viste le deliberazioni dei Comuni di Codigoro (C.C. n. 72 del 20/12/2022), Goro (C.C. n. 44 del 15/12/2022) e Mesola (C.C. n. 58 del 15/12/2022), con le quali gli stessi hanno stabilito di trasferire integralmente le funzioni di Polizia Locale all'Unione "Terre del Delta", contestualmente approvando l'allegata CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE TERRE DEL DELTA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE;

Ritenuto di procedere al trasferimento all'Unione dei Comuni Terre del Delta della funzione di Polizia Locale, approvando altresì la relativa convenzione, nel testo allegato alla presente deliberazione;

Visti i pareri rilasciati dai competenti Responsabili, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti	8
consiglieri votanti	8
voti favorevoli	8
voti contrari	0
astenuti	0

DELIBERA

1. DI APPROVARE il conferimento delle funzioni di Polizia Locale all'Unione dei Comuni "Terre del Delta", contestualmente approvando l'allegata CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE TERRE DEL DELTA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, stante l'urgenza di consentire il trasferimento della funzione in oggetto, in considerazione dell'avvenuta costituzione dell'Unione;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti	8
consiglieri votanti	8
voti favorevoli	8
voti contrari	0
astenuti	0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Convenzione per la gestione associata della funzione di POLIZIA LOCALE

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE
TERRE DEL DELTA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE DI
POLIZIA LOCALE**

CONVENZIONE

TRA

1) il Comune di Codigoro (C.F. 00339040388), rappresentato dal Sindaco Alice Zanardi, domiciliato per la carica presso la sede municipale Piazza Matteotti, 60, Codigoro, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XX in data XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge;

2) il Comune di Goro (C.F.), rappresentato dal Sindaco Maria Brugnoli, domiciliato per la carica presso la sede municipale XXX, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XX in data XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge;

3) il Comune di Mesola (C.F.), rappresentato dal Sindaco Gianni Michele Padovani, domiciliato per la carica presso la sede municipale XXX, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XX in data XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA (C.F. XXXXXXXXXX) rappresentata dal Presidente XXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente XXX-XXXXXXXXXX, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XX in data XXXXXXXXXX, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- i Comuni di Codigoro, Goro e Mesola, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Terre del Delta";
- con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- lo statuto è entrato in vigore il XX/XX/XXXX;
- l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti;
- si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione;
- i Comuni aderenti all'Unione intendono trasferire integralmente le funzioni di Polizia Locale di cui alla L.R. n. 24/2003 "Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza"

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Terre del Delta, per brevità chiamata Unione, da parte dei Comuni aderenti, del coordinamento e della gestione delle funzioni di Polizia Locale, con istituzione del Corpo di Polizia locale dell'Unione ai sensi della L.R. 24/2003.
2. L'esercizio unificato delle funzioni comprende tutti i compiti e le attività di polizia locale e amministrativa già previsti negli Enti locali di provenienza e nell'art. 14 della L.R. n. 24/2003. In via esemplificativa le funzioni del Corpo di Polizia Locale si possono così definire:
 - a) polizia stradale;
 - b) polizia commerciale;
 - c) polizia amministrativa;
 - d) polizia edilizia;
 - e) polizia ambientale;
 - f) polizia urbana ivi comprese le segnalazioni inerenti a disservizi;
 - g) polizia rurale;
 - h) pubblica sicurezza (funzioni ausiliarie ai sensi della L. n. 65/1986);
 - i) polizia giudiziaria;
 - j) polizia igienico sanitaria (compresa l'esecuzione di A.S.O. e T.S.O);
 - k) educazione stradale;
 - l) servizio di controllo del territorio;
 - m) servizio di informazione e comunicazione;
 - n) accertamenti anagrafici;
 - o) gestione verbali e contenzioso;
 - p) servizi inerenti la viabilità e la segnaletica;

q) servizi di rappresentanza;

r) formazione ed aggiornamento del personale;

s) acquisti comuni;

t) assistenza al Sindaco per l'esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti.

3. Per esigenze di carattere organizzativo presenti nei Comuni e per motivi di opportunità e razionalizzazione delle funzioni stesse, è affidato inoltre al Corpo l'esercizio delle seguenti attività:

a) ordinanze non contingibili ed urgenti in materia di viabilità legate ad esigenze di carattere temporaneo,

b) permessi ed autorizzazioni riservati alla sosta di persone con disabilità.

4. Rimangono in capo ai competenti servizi dei Comuni i provvedimenti amministrativi (ordinanze ordinarie, ecc.) in materia di viabilità che non abbiano carattere temporaneo.

5. Restano esclusi dalla presente convenzione, e pertanto sono confermate in capo ai Sindaci dei Comuni, le funzioni di Ufficiale di Governo (artt. 50 e 54 D. Lgs. n. 267/2000) e le competenze relative ai provvedimenti contingibili e urgenti. All'uopo gli stessi Sindaci, informato il Presidente dell'Unione, sono individualmente legittimati ad impegnare la dotazione strutturale del personale di polizia locale secondo principi di necessità e di autonomia.

6. Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano a provvedere all'omogeneizzazione dei regolamenti comunali nelle materie di cui sopra.

7. Il Corpo di Polizia locale è formato dagli operatori già appartenenti ai Servizi di P. L. dei Comuni aderenti all'Unione e dal personale successivamente assunto e ad esso sono trasferite le funzioni ed i compiti specifici come precisati dal funzionigramma dell'Ente e secondo la struttura definita dall'organigramma e dal regolamento unico.

8. Le funzioni, le attività e i compiti sopra menzionati sono svolti unitariamente dalla struttura unificata secondo la ripartizione interna di funzioni, attività e competenze che sarà definita a livello organizzativo fra l'Unione e gli enti aderenti.
9. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, comma 2.
10. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
11. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
12. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 3, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 2

FINALITÀ GENERALI

1. La gestione unificata della funzione di Polizia locale ha come obiettivo quello di facilitare:
 - una gestione coordinata e coerente delle diverse attività riconducibili all'esercizio della funzione;
 - una gestione coordinata delle problematiche normative e organizzative che possono considerarsi rilevanti per il territorio di riferimento dell'Unione;

- una gestione coordinata e omogenea delle problematiche tecniche ed interpretative;
- una maggiore professionalità e specializzazione delle attività;
- una maggiore flessibilità e fungibilità nella gestione del personale.

2. La gestione unitaria è inoltre finalizzata a garantire:

- politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento, anche con riguardo alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa;
- la presenza costante su tutto il territorio delle forze del Corpo per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- l'uniformità dei comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
- il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione;
- i controlli in materia di mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti, di concerto con le forze di polizia di cui all'art. 12, comma 1) lettera e) del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- la tutela del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- la tutela della qualità della convivenza urbana e rurale, comprensiva dell'attività di polizia edilizia;
- la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana, comprensiva dell'attività di polizia giudiziaria;

- il supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- il controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai regolamenti comuni dei singoli enti convenzionati;
- il soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile anche in collaborazione con i volontari della Protezione Civile;
- incentivazione dell'utilizzo del Volontariato, in altri ambiti di intervento, così come stabilito dall'art. 8 della legge Regionale n. 24/2003;
- i controlli di polizia tributaria riferiti ai tributi nazionali con le modalità dell'art. 36 del DPR 29/09/1973 n. 600.

ART. 3

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 1 gennaio 2023.
2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.
4. Restano in capo agli enti conferenti e agli organi che li rappresentano le potestà ad essi assegnate dalle norme di legge che non possono essere trasferite ad altro soggetto.

5. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

6. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

7. La struttura organizzativa incardinata all'interno dell'organigramma dell'Unione attraverso la costituzione del Corpo di Polizia locale, può essere organizzata in articolazioni territoriali presso i singoli Comuni, al fine di assicurare moduli organizzativi fondati sui principi di prossimità e adeguatezza.

8. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 6 della presente convenzione.

9. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

10. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al Presidente dell'Unione, o a suo delegato; gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio delle attività conferite, comprese le articolazioni territoriali.

11. L'Unione, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, deve fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

12. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo

all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.

ART. 4

DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro stipulati con le persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.
4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite ai sensi dell'art. 1.
5. Con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione, verranno definiti l'organizzazione e il funzionamento del Corpo in conformità alle disposizioni di cui alla L. 65/1986, dalla L.R. 24/2003 e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione (REC 2001 10) dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19/09/2001.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Corpo / vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

7. La dotazione organica deve essere adeguata ai parametri individuati dalla Giunta Regionale, nel rispetto degli obbiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'ordinamento.

8. Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività vengono stabiliti per tutti gli appartenenti al Corpo indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale degli EELL.

ART. 5

DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA

1. La direzione ed il coordinamento tecnico del Corpo di Polizia locale dell'Unione spetta al Comandante, il quale viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o le articolazioni territoriali eventualmente costituiti.

ART. 6

COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ

1.L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione, assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività del Corpo è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza sul Corpo unico nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. Ferme restando le specifiche competenze dei Sindaci sui propri territori, il Presidente dell'Unione è l'autorità alla quale il Comandante risponde direttamente dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo; lo stesso impartisce al Comandante le direttive di massima a norma dell'art. 17, comma 2, LR 24/2003, e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Comandante/Responsabile.

5. Il Comandante è una persona con comprovata esperienza di comando all'interno della Polizia locale, individuato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e del CCNL. Al fine di coadiuvare il Comandante nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle Leggi, dai Regolamenti e dalla presente Convenzione è previsto un Vice Comandante, incaricato dal Comandante nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta dell'Unione.

6. Il sistema direzionale dell'attività del Corpo è così articolato:

1. Il Presidente dell'Unione è l'autorità di Polizia locale del territorio dell'Unione;
2. La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente, sentite le proposte del Comandante, definisce ed approva gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione. In particolare rientrano nelle attribuzioni della Giunta i seguenti atti:

- atti di programmazione: determinazione della dotazione organica e del fabbisogno annuale e predisposizione, entro il 30 ottobre dell'esercizio precedente a cui si riferisce, del programma annuale della gestione sotto l'aspetto tecnico contabile organizzativo, previo confronto con il Comandante;
 - attività di controllo: verifica in corso d'anno e a fine esercizio dell'andamento dei programmi.
3. Il Comandante nominato dal Presidente riveste la qualifica apicale prevista dal regolamento dell'Unione, ed ha, tra gli altri, il compito di:
- dare seguito alle direttive del Presidente e dei Sindaci dei Comuni associati ed elaborare i piani operativi;
 - svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio,
 - relazionare periodicamente sul funzionamento e sull'efficacia del servizio.
4. Il Comandante risponde direttamente al Presidente delle funzioni a lui attribuite.

ART. 7

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.
2. Relativamente alle sanzioni per violazione del Codice della strada, i relativi introiti, dedotte le spese di accertamento e notifica sostenute dall'Unione per la gestione di tale attività, vengono retrocessi ai Comuni al fine di destinarli alle finalità di cui all'art. 208 del codice della strada, secondo i seguenti criteri:
- 50% sulla base della territorialità della sanzione;
 - 50 % suddiviso in ragione del 45% sulla base della popolazione residente in ciascun

comune al 31.12 dell'anno precedente; del 45% sulla base del numero di operatori conferiti da ogni comune; del 10% sulla base dell'estensione del territorio comunale.

I proventi derivanti dagli accertamenti sanzionatori amministrativi non connessi con il Codice della Strada effettuati dalla Polizia locale sul territorio dell'Unione sono introitati direttamente dai singoli Comuni su cui sono stati verbalizzati, così come rimangono in capo ai singoli Comuni quelli effettuati da altre forze di Polizia o da altri organi di controllo.

3. Le spese per l'utilizzo del personale del Corpo Unico per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate all'Unione dai singoli Enti.

4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni ed allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione solo qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

5. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

6. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene sulla base dei seguenti criteri:

- 45% sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31.12 dell'anno precedente;
- 45% sulla base del numero di operatori conferiti da ogni comune;
- 10% sulla base dell'estensione del territorio comunale.

Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. La Giunta dell'Unione può individuare, in sede di predisposizione del bilancio annuale, un diverso criterio di riparto dell'entrata e della spesa fra i Comuni. In relazione agli investimenti si applica quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione.

7. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

8. La gestione finanziaria del Corpo avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

9. Il bilancio del Corpo è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. Qualora tale impegno non venga assunto la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione.

10. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione. Eventuali differenze di gestione positive rilevate a consuntivo, a seguito dell'approvazione

del Rendiconto dell'Unione e del Piano esecutivo di gestione consuntivo dell'Unione con l'evidenza delle entrate e delle spese accertate ed impegnate per centro di costo, saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti o utilizzate secondo potrà essere deciso dalla Giunta dell'Unione in corso d'anno.

11. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.

ART. 8

SEDE

1. La sede della struttura organizzativa associata del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terre del Delta è stabilita a Codigoro (FE), in Via Po, 6. E' prevista una sede centrale per l'allocatione della centrale radio operativa e dei servizi generali.

2. Possono essere previsti articolazioni territoriali, per la migliore organizzazione del Corpo.

3. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

ART. 9

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di

terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

8. I beni costituenti la dotazione strumentale del Corpo conferiti dai Comuni aderenti sono assegnati in comodato d'uso all'Unione. I beni acquistati dal Corpo durante il suo funzionamento sono conferiti in proprietà all'Unione. L'inventario dei beni conferiti da ciascun Ente sarà redatto dal Comandante/Responsabile della Polizia locale prima dell'inizio delle attività.

Le strumentazioni in sede fissa destinate al rilevamento delle violazioni del codice della strada, restano di proprietà dei Comuni e pertanto tutte le relative spese saranno a carico degli stessi Comuni.

Art. 10

ARMAMENTO

1. Il personale del Corpo/Servizio Unico Intercomunale di Polizia locale, al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio armato ai sensi dell'art.5, co.5 della l.65/1986, nei termini e nelle modalità stabilite dal DM 145/1987 e dal regolamento del Corpo che verrà approvato dall'Unione.

2. L'ambito territoriale per il porto dell'arma di cui sono dotati gli appartenenti al Corpo è coincidente con quello di cui all'art. 1, comma 8, della presente convenzione.

ART. 11

VIDEOSORVEGLIANZA

1. Al fine di regolamentare la gestione delle telecamere di videosorveglianza collegate alla Centrale Radio Operativa installata presso la sede del Corpo con riguardo sia alle telecamere già installate che a quelle da installarsi sul territorio dei Comuni, nonché la loro manutenzione per il costante corretto funzionamento e l'eventuale acquisto ed installazione di ulteriore telecamere, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i Comuni di Codigoro, Goro e Mesola delegano mediante la presente convenzione l'Unione Terre del Delta, alla gestione di videocamere di sorveglianza sul territorio di propria competenza nell'ambito delle funzioni delegate alla Polizia locale, nonché al conseguente trattamento dei dati personali raccolti per mezzo del suddetto sistema di videosorveglianza collegato alla Centrale Radio Operativa riconoscendo alla stessa Unione piena autonomia nelle modalità del trattamento dei medesimi dati.

2. La responsabilità in merito all'individuazione dei punti di installazione, all'acquisto, alla manutenzione ordinaria/straordinaria e delle finalità delle riprese, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e dai singoli provvedimenti del Garante in materia, è in capo ai Comuni.

3. La responsabilità in merito alle modalità di gestione del sistema di videosorveglianza e conservazione dei dati nel rispetto di quanto esposto al punto precedente è in capo all'Unione di Comuni per il tramite del Corpo di Polizia locale.

4. I Comuni si impegnano a comunicare tempestivamente all'Unione dei Comuni l'ubicazione sul proprio territorio delle telecamere da installare, garantendo che l'individuazione dei punti di ripresa e le finalità sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente citata al comma 2.

5. L'Unione per la gestione del sistema di videosorveglianza e dei dati personali trattati adotta apposito Regolamento.

ART. 12

DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consigliare adottata.

3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via

amministrativa gli aspetti successori del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

(salvi gli effetti sanzionatori conseguente al recesso eventualmente previsti in statuto)

6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche: a) la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente; b) la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.

7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 13

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. L'Unione delle Terre del Delta" effettua trattamenti di dati personali in qualità di "Responsabile esterno del trattamento" e di "Contitolare" a seconda della natura e della finalità del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Al fine di garantire la conformità dei trattamenti di dati personali alla normativa vigente i Comuni e l'Unione sottoscrivono specifici accordi di Responsabilità/Contitolarità.

ART. 14

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 15

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 16

SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

ART. 17

NORMA TRANSITORIA

1. Nelle more di approvazione del Bilancio previsionale 2023-2025 dell'Unione delle Terre del Delta, le parti individuano come capofila temporaneo della convenzione il Comune di Goro.
2. Fino a 60 giorni successivi all'approvazione del Bilancio da parte dell'Unione, all'interno del Bilancio del Comune di Goro saranno allocate le risorse finanziarie relative alla

gestione del Servizio convenzionato, come meglio descritte nell'art. 7 della presente convenzione.

3. Per tutta la durata della presente norma transitoria, gli atti di assegnazione del personale in comando o distacco verranno effettuati verso il comune di Goro, il quale provvederà al rimborso a favore dei Comuni aderenti delle spese sostenute per le retribuzioni erogate.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CODIGORO

IL SINDACO DEL COMUNE DI GORO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MESOLA

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

Comma 1 del D. LGS. 267/2000, come modificato con l'art. 3. comma 1, lettera b del D.L. 174/2012, in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA
E L'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL DELTA" PER IL CONFERIMENTO
ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE.**

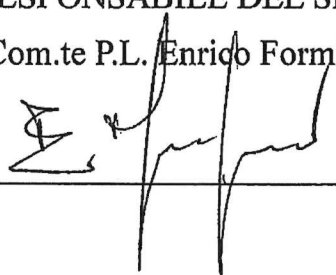
PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto.

Mesola, 29/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Com.te P.L. Enrico Formigoni



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

Comma 1 del D.LGS. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3. comma 1, lettera b del D.L. n. 174/2012, in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

“Approvazione convenzione tra i comuni di Codigoro, Goro e Mesola e l’Unione dei comuni “Terre del Delta” per il conferimento all’Unione della funzione di Polizia Locale.

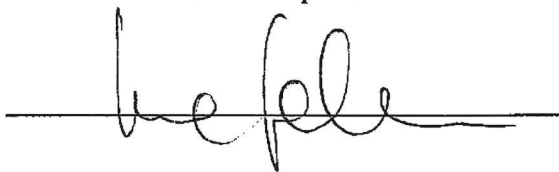
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto.

02/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Luca Squillace

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Squillace', is written over a horizontal line.

Del che si è redatto il presente verbale:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FRANCESCO MONTEMURRO

IL PRESIDENTE
F.to GIANNI MICHELE PADOVANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000)

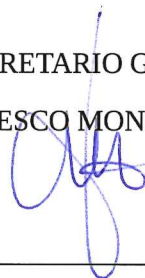
Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata dal 02 FEB. 2023 al 17 FEB. 2023,
all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FRANCESCO MONTEMURRO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Mesola, 02/02/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCO MONTEMURRO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 267/2000, il giorno 02/01/2023.

✓ **dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)**

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FRANCESCO MONTEMURRO

